

Scritta n. 71/24



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LARINO

Il Giudice di Pace di Larino (CB), nella persona del Giudice,
Dott. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, riservata per la decisione sulle
conclusioni rassegnate dalle parti costituite all'udienza del
giorno 02/07/2024

TRA

Bruno D. [redacted] elettivamente domiciliato in
[redacted] presso lo studio legale
Lioia-Santamaria, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dagli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, iuxta mandato
in calce all'atto di citazione. - Attore -

E

EUROPA FACTOR SpA, in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, P.I. 07552111002, con sede in (00131) Roma (RM) alla
via Zoe Fontana 220. - Convenuta-contumace -

OGGETTO: Accertamento negativo del credito

Conclusioni

Come da verbale di udienza del giorno 02/07/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice conveniva in giudizio la Società Europa Factor
SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine
di sentire accertare e dichiarare l'insussistenza e/o
inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito
credito di €. 911,01 relativa alla diffida del 14/12/2023 di
cui agli atti di causa per i motivi esposti in premessa, con
conseguente condanna della stessa al pagamento delle
competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi
disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori costituiti
entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.

Nessuno si costituiva per la Europa Factor SpA, per cui ne
veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva riservata
per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla parte
costituita come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'attore ha proposto domanda di accertamento negativo sicché,
secondo i noti e pacifici in tema di onere della prova, ai
sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne
afferma titolare ed intenda farlo valere Cass. Civ. sez. III,
12/12/2014 n. 26158) ancorché convenuta in senso formale.

N. 71/2024 Sent.
N. / Rep.
N. 1/2024 R.G.C.
N. 1643/2024 Cron.



In via del tutto preliminare, va evidenziato che, alla luce dell'orientamento ormai consolidato assunto in sede di legittimità, sull'attore grava esclusivamente l'onere di dedurre l'inesistenza del contratto posto alla base delle richieste di pagamento, gravando, sulla società convenuta, l'onere di fornire prova in merito alla conclusione del contratto ed al suo contenuto. Nella fattispecie attenzionata, a fronte della contestazione sollevata dalla difesa attorea, alcuna produzione documentale o, comunque, nessuna prova in merito alla effettiva stipula negoziale è stata addotta da Europa Factor SpA, la quale, non formalizzando alcuna costituzione in giudizio, di fatto, non ha minimamente avversato la domanda attorea per come proposta. Alla luce della mancanza di idonea prova in merito all'effettiva stipula del contratto (nei termini, di fatto, invocati dalla società convenuta), non può che giungersi all'accoglimento della domanda, con conseguente dichiarazione di illegittimità di ogni richiesta di pagamento formalizzata dalla società convenuta. In ogni caso, trattandosi di fatturazione afferente a bollette telefoniche relativa all'anno 2015/16, il diritto di credito della convenuta sarebbe prescritto, come tempestivamente eccepito dall'attore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Termoli (CB), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 316 c.p.c., ritualmente notificato, dal Sig. Bruno D. [REDACTED] nei confronti di Europa Factor SpA, così provvede:

1. Accerta e dichiara l'insussistenza del credito asseritamente vantato da parte convenuta, Europa Factor SpA, per l'importo di €. 911,01, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna la convenuta Europa Factor SpA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese legali, [REDACTED]



Così deciso in Larino (CB), 02 luglio 2024

Il Cancelliere Esperto
Assunta Capone
Assunta Capone

Deposita in Cancelleria

Larino, il 03 LUG. 2024

Il Cancelliere Esperto
Assunta Capone
Assunta Capone



Il Giudice di Pace
Avv. Giancarlo Casale
Avv. G. Casale